FAQ
(AGGIORNAMENTO AL 05.11.2026)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
CIG: BD8D64038E

DOMANDA 1:
Art. 2 – art.10 – Art.27 - Art.28 CAPITOLATO – Art.23 – Art.24 – Art.25 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapportocontrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – inconformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – ildiritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino allanaturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, ildiritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenzanaturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D.Lgs. 81/15);

RISPOSTA 1:
Si conferma che, in caso di recesso o di conclusione anticipata del contratto di appalto per cause non imputabili al lavoratore o all'Agenzia e diverse da quelle che legittimano la cessazione del rapporto individuale, restano fermi gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile in materia di somministrazione di lavoro.
In particolare, la cessazione anticipata del rapporto contrattuale tra ACSI e l'Agenzia non determina automaticamente la cessazione dei rapporti individuali di lavoro già instaurati, che dovranno essere gestiti dall'Agenzia nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
Qualora, per effetto della cessazione anticipata del contratto di appalto, l'Agenzia sia tenuta a sostenere oneri retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori somministrati, ACSI provvederà al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e documentati, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dalla normativa e contrattazione collettiva applicabili.
Resta inteso che il rimborso non potrà riguardare somme non effettivamente sostenute, non dovute o comunque non riconducibili agli obblighi di legge e di contratto collettivo gravanti sull'Agenzia.
Rimangono altresì ferme le ipotesi di legittima cessazione anticipata dei rapporti individuali di lavoro previste dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile, nonché le disposizioni del Capitolato e del Contratto in materia di risoluzione per inadempimento.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 27 del Capitolato tecnico e agli artt. 23, 24 e 25 dello Schema di contratto, che devono essere interpretate in modo sistematico e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile.

***

DOMANDA 2:
Art.3.1 – art.12 lettera e) CAPITOLATO
- La "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, aisensi di legge, grava sull'utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015ss.mm.ii) e comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza dicontroindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutarela sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratoried esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicitàdi tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, vienestabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumerecadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dellavalutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimentomotivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dalmedico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizionidi salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativasvolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificarel’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previstidalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito diassenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giornicontinuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art.35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii.non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capoall’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite medicheconcernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianzasanitaria;
- Si chiede di ricevere l’elenco delle ore lavorate entro il 2 del mesesuccessivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini dilegge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazioneelettronica;

RISPOSTA 2:
In merito alla sorveglianza sanitaria
Si precisa che gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati sono ripartiti tra Agenzia e utilizzatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, gli obblighi di sorveglianza sanitaria connessi ai rischi specifici dell'attività lavorativa svolta presso le sedi di ACSI, compresi i relativi oneri economici, restano a carico dell'utilizzatore.
L'Agenzia rimane invece responsabile degli adempimenti di propria competenza relativi all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, nonché della verifica dei requisiti professionali e della documentazione necessaria per l'impiego dei lavoratori.
Si conferma pertanto che l'art. 12, lettera e), del Capitolato deve essere interpretato in coordinamento con l'art. 11 del medesimo documento e con la normativa vigente, senza che possa derivarne un trasferimento all'Agenzia degli obblighi di sorveglianza sanitaria e dei relativi oneri economici posti dalla legge a carico dell'utilizzatore.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12, lettera e), del Capitolato tecnico, che devono essere interpretate in modo sistematico e nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito alla trasmissione delle ore lavorate
Si accoglie la richiesta dell'operatore economico.
L'elenco delle ore effettivamente lavorate dai singoli lavoratori somministrati sarà trasmesso da ACSI all'Agenzia entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle risultanze dei sistemi

elettronici di rilevazione delle presenze, al fine di consentire all'Agenzia di procedere tempestivamente agli adempimenti retributivi e amministrativi di propria competenza.
Eventuali successive rettifiche delle presenze saranno comunicate tempestivamente all'Agenzia.
Resta fermo l'obbligo dell'Agenzia di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori nei termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Il presente chiarimento è reso al fine di integrare e coordinare, in via interpretativa, la disposizione di cui all'art. 3.1 del Capitolato tecnico relativa ai termini di trasmissione dell'elenco delle ore lavorate, che deve essere letta alla luce della precisazione sopra riportata e nel rispetto degli obblighi retributivi e amministrativi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.

***

DOMANDA 3:
Art.4 – Art.5 CAPITOLATO – Art.10 SCHEMA CONTRATTO
Fermo restando il principio inderogabile di legge per cui "l'utilizzatoreosserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi diprevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo,nei confronti dei propri dipendenti" (A35 c.4 e art. 34 comma 3 del D.lgs.81/2015 ss.mm.ii), si chiede conferma che la Stazione appaltante (inqualità di soggetto utilizzatore) avrà cura di assolvere agli obblighi diinformazione, formazione e addestramento del personale somministratogarantendo, ai sensi di legge, "condizioni di base di lavoro ed'occupazione" (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratoridiretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni;Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo edesclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntivasulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gliobblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale,addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità(come da vs art.11 CAPITOLATO);

RISPOSTA 3:
Si precisa che gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati sono ripartiti tra Agenzia e utilizzatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara.
In particolare, l'Agenzia assicura la formazione generale e specifica prevista per il rapporto di lavoro e per il profilo professionale, nonché la formazione ulteriore dichiarata nell'offerta tecnica, ed è tenuta a documentare l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi di propria competenza.
ACSI, in qualità di soggetto utilizzatore, provvede a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro e alle mansioni concretamente svolte, alle procedure operative e alle misure di prevenzione proprie dell'ambiente di lavoro, nonché ad assolvere agli ulteriori adempimenti di propria competenza in materia di salute e sicurezza, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori.
Resta fermo che ciascuna parte risponde degli obblighi di legge di propria competenza, nel rispetto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 81/2008.
Si conferma, inoltre, che ai lavoratori somministrati sono garantite, per tutta la durata della missione, condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti ACSI di pari livello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura dell'art. 10 dello Schema di contratto con le disposizioni degli artt. 2 e 8 del Capitolato tecnico in materia di formazione e con

le ulteriori disposizioni in materia di sicurezza, nel rispetto della ripartizione degli obblighi prevista dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

***

DOMANDA 4:
Art.8 CAPITOLATO
L'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascuno, èlegittimata a richiedere di rendere apposite autocertificazioni solo ovesussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e conriferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioniche saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui sitroverà ad operare. Si chiede conferma dell'applicazione dellanormativa;.

RISPOSTA 4:
Si conferma che ACSI applicherà la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive e di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati.
La documentazione e le eventuali dichiarazioni richieste ai lavoratori saranno limitate alle informazioni necessarie e pertinenti rispetto alle mansioni da svolgere e saranno acquisite esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, in presenza di un'idonea base giuridica per il relativo trattamento.
Non è pertanto richiesta un'autodichiarazione generalizzata relativa all'assenza di qualsiasi condanna o procedimento penale, né un'attestazione indiscriminata relativa a vicende civili o amministrative.
Resta fermo l'obbligo di effettuare le verifiche specificamente previste dalla legge in relazione a determinate attività o categorie professionali, tra cui, ove ne ricorrano i presupposti, quelle previste dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per le attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura della disposizione di cui all'art. 8 del Capitolato tecnico, relativa alla documentazione e alle dichiarazioni richieste ai lavoratori, che deve essere interpretata nel rispetto della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive e di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati.

***

DOMANDA 5:
Art.9 CAPITOLATO
Considerato che l'azione disciplinare viene sollecitata dall'utilizzatore, siritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi irelativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma;

RISPOSTA 5:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 81/2015, il potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati è riservato all'Agenzia, mentre ACSI, in qualità di utilizzatore, è tenuta a comunicare all'Agenzia gli elementi e le circostanze di fatto che possono formare oggetto di contestazione disciplinare.
L'Agenzia conserva pertanto la responsabilità della valutazione degli elementi ricevuti, dell'eventuale avvio e gestione del procedimento disciplinare, nonché dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
Con riferimento agli oneri economici della procedura disciplinare e dell'eventuale impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore, si conferma quanto espressamente previsto dall'art. 9 del Capitolato tecnico, che pone a carico dell'Agenzia i relativi oneri, anche economici.
Resta fermo che ACSI è tenuta ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di propria competenza, in particolare con riferimento alla comunicazione degli elementi utili all'eventuale contestazione

disciplinare, ai sensi dell'art. 13, lettera e), del Capitolato tecnico. Eventuali responsabilità derivanti da autonome condotte imputabili a ciascuna parte restano disciplinate dalla normativa vigente.
Non si ritiene pertanto possibile prevedere, in via interpretativa, una ripartizione automatica e paritaria degli oneri derivanti dall'eventuale procedimento disciplinare o dalla sua impugnazione.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 13, lettera e), del Capitolato tecnico, che devono essere interpretate in modo sistematico e nel rispetto dell'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 81/2015 e della normativa vigente.

***

DOMANDA 6:
Art.12 lettera l) CAPITOLATO -Art. 6 SCHEMA CONTRATTOL'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e conoscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratorisomministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovutomediante autocertificazione al fine di accertare la regolaritàdell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

RISPOSTA 6:
Si conferma che ACSI, nell'ambito delle attività di controllo sull'esecuzione del servizio e al fine di verificare la corretta applicazione dell'inquadramento contrattuale, dei trattamenti retributivi e degli obblighi contributivi e assicurativi, potrà richiedere all'Agenzia la documentazione idonea a comprovare i relativi adempimenti.
A tal fine, l'Agenzia dovrà mettere a disposizione, su richiesta di ACSI, copia delle buste paga dei lavoratori interessati e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, che potrà consistere anche in una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, ferma restando la facoltà di ACSI di richiedere, ove necessario, ulteriori elementi documentali di riscontro.
Per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi, l'Agenzia dovrà fornire la documentazione idonea a comprovarne l'assolvimento, compreso il DURC in corso di validità e, ove necessario, ulteriori evidenze documentali.
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, limitando le informazioni a quelle pertinenti e necessarie alle verifiche richieste e oscurando i dati non rilevanti, ove possibile.
La Stazione appaltante accoglie pertanto la richiesta nei termini sopra precisati.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di integrare e coordinare la lettura delle disposizioni di cui all'art. 12, lettera l), del Capitolato tecnico e all'art. 6 dello Schema di contratto, che devono essere interpretate in modo sistematico e nel rispetto degli obblighi di legge in materia retributiva, contributiva e assicurativa, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

***

DOMANDA 7:
Art.12 lettera p) – Art.16 CAPITOLATO – Art. 15 SCHEMA CONTRATTO
Si precisa che la responsabilità verso terzi è in capo all'utilizzatore nelrispetto dell'art. 35 c. 7 Dlgs 81/15. L'Agenzia non entra in contatto conutenti e/o terzi poiché non gestisce il servizio (che rimane in capoall'utilizzatore) ma fornisce lavoratori che per tutta la durata dellamissione svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione eil controllo dell'utilizzatore. In capo all'Apl sussiste , invece, laresponsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti direttinell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabilia titolo di dolo e/o colpa grave; Giova, altresì, rammentare che le SA nonpossono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore

per il contratto di somministrazione e,di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizzeassicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare delDipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede confermadell'applicazione della normativa e di conseguenza di rettificare laprescrizione;

RISPOSTA 7:

Si rimanda alla rettifica del Capitolo e Schema del Contratto effettuata.

***

DOMANDA 8:

Art.18 CAPITOLATO – art. 17 SCHEMA CONTRATTO

Si chiede conferma che qualora la Stazione Appaltante decida dicompensare il credito con quanto dovuto all'Agenzia il relativo importonon sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro;

il risarcimento del maggior danno risulta clausola eccessivamente onerosapoiché per eventuali inadempimenti la legge pone a tuteladell'utilizzatore la cauzione definitiva. Si chiede di rettificare;

RISPOSTA 8:

Si rimanda alla rettifica del Capitolo e Schema del Contratto effettuata.

***

DOMANDA 9:

Art.19 CAPITOLATO

Si segnala che l'affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione diservizi di pubblica utilità/servizi essenziali ma il diverso istituto dellasomministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l'Agenziafornisce il personale richiesto dall'utilizzatore che dovrà gestire glieventuali scioperi. L'Agenzia potrà sicuramente impegnarsi ad informaretempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dallerappresentanze sindacali dell'imminenza di uno sciopero. Si chiedeconferma dell'applicazione della normativa;

RISPOSTA 9:

Si precisa che l'affidamento ha ad oggetto la somministrazione di lavoro e non la gestione dei servizi erogati da ACSI. La responsabilità dell'organizzazione dei servizi e dell'adozione delle misure necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero compete pertanto ad ACSI, in qualità di soggetto gestore e utilizzatore del personale.

Si chiarisce tuttavia che l'applicazione della Legge 146/1990 non è esclusa dalla circostanza che i lavoratori siano impiegati mediante un contratto di somministrazione. La disciplina trova applicazione con riferimento alle attività che rientrano effettivamente nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e alle prestazioni individuate come indispensabili dalla normativa e dagli accordi applicabili.

L'Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente ad ACSI le notizie e le comunicazioni relative a eventuali scioperi di cui venga a conoscenza, nonché a collaborare per gli adempimenti di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente e del diritto di sciopero dei lavoratori.

Resta fermo che le misure richieste all'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del Capitolato dovranno essere attuate nel rispetto della normativa vigente e non potranno comportare la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro, in conformità al divieto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2015.

La Stazione appaltante accoglie pertanto la richiesta di chiarimento nei limiti sopra precisati.

Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di coordinare la lettura dell'art. 19 del Capitolato tecnico con le disposizioni della Legge 146/1990 e dell'art. 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2015, nel rispetto delle competenze di ACSI e dell'Agenzia e del diritto di sciopero dei lavoratori.

***

DOMANDA 10:
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio disomministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratorisomministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensidell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie peril Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo deltrattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze efinalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cuil'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori insomministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestionedell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessistrumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottoponealle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali.A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settoredelle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabiliscechiaramente che, nell'ambito dei servizi di somministrazione e ricerca eselezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi deltrattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare ilProvvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11gennaio 2024, disponibile al seguente link:https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell'applicazionenormativa sopra delineata;

RISPOSTA 10:
Si precisa che, nell'ambito del servizio di somministrazione di lavoro, la qualificazione dei ruoli delle Parti in materia di protezione dei dati personali deve essere effettuata con riferimento alle concrete attività di trattamento svolte e alle rispettive finalità, in conformità al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, l'Agenzia per il lavoro opera quale titolare autonomo del trattamento per le attività connesse alla ricerca e selezione dei candidati, all'instaurazione, alla gestione amministrativa e alla cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori somministrati.
ACSI opera a sua volta quale titolare autonomo per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle attività presso le proprie strutture, nonché per gli adempimenti e le finalità istituzionali di propria competenza, attraverso i propri strumenti, sistemi e applicativi.
Tale ripartizione è coerente con l'art. 4.1 del Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2024, fermo restando che la qualificazione dei ruoli deve essere determinata sulla base delle effettive modalità di svolgimento dei trattamenti.
Resta ferma la possibilità che, con riferimento a specifiche e circoscritte attività, l'Agenzia tratti dati personali per conto di ACSI, assumendo in tal caso il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, previa individuazione delle attività interessate e formalizzazione di un apposito atto di designazione
Con riferimento all'art. 24 del Capitolato tecnico, si precisa pertanto che la previsione relativa alla designazione dell'Agenzia quale responsabile esterno del trattamento deve essere letta in coordinamento con l'art. 19 dello Schema di contratto e trova applicazione esclusivamente con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti dall'Agenzia per conto di ACSI, nell'ambito delle attività e secondo le istruzioni documentate da quest'ultima.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di riservatezza, sicurezza, correttezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente per entrambe le Parti.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di coordinare la lettura dell'art. 24 del Capitolato tecnico con l'art. 19 dello Schema di contratto e con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei ruoli effettivamente assunti dalle Parti nelle diverse attività di trattamento.

***

DOMANDA 11:
Art.30 CAPITOLATO – Art. 26 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali.

RISPOSTA 11:
Si precisa che le spese contrattuali sono poste a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato tecnico e dall'art. 26 dello Schema di contratto.
In particolare, l'imposta di bollo dovuta per la stipulazione del contratto è determinata ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto, sulla base dell'importo massimo contrattuale previsto, al netto dell'IVA, comprensivo delle eventuali opzioni e dei rinnovi espressamente stabiliti negli atti di gara.
L'imposta è dovuta una tantum al momento della stipulazione del contratto e il relativo importo è determinato in base agli scaglioni previsti dalla Tabella A dell'Allegato I.4.
L'eventuale imposta di registro sarà dovuta esclusivamente nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
Pertanto, l'importo complessivo delle spese contrattuali non è predeterminabile in misura fissa, ma sarà determinato in sede di stipulazione del contratto, in relazione al valore massimo contrattuale e agli eventuali ulteriori oneri fiscali effettivamente dovuti.
Il presente chiarimento è reso in via interpretativa al fine di precisare e coordinare la lettura delle disposizioni di cui all'art. 30 del Capitolato tecnico e all'art. 26 dello Schema di contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo e di registro.

Firmato digitalmente da: GIORGIO MANFREDI OBERTO SAVINO
Data: 05/11/2026 16:35:30